

# SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

## CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO ANNO 2011

#### **PREMESSA**

Le parti, nella consapevolezza che il fondo unico di amministrazione è finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato, convengono che, per tali finalità, le risorse che compongono il Fondo siano prioritariamente utilizzate per erogare compensi diretti ad incentivare il miglioramento dell'efficienza organizzativa, la produttività collettiva, le turnazioni ed altre particolari situazioni di lavoro (reperibilità, disagiata articolazione dell'orario, indennità per centralinisti non vedenti), l'indennità per le posizioni organizzative. La definizione di tali istituti contrattuali mira a compensare la situazione di particolare criticità della giustizia amministrativa a causa dell'insufficienza della dotazione organica del personale amministrativo della giustizia amministrativa e delle consistenti vacanze in organico, che costituiscono ostacolo ad ogni processo di riorganizzazione delle strutture e mal si conciliano con le innovazioni tecnologiche ormai in uso presso tutte le sedi e con quelle recate dalla recente legislazione sul processo amministrativo (D. Lgs. n.104/2010 Allegato 2 art. 16), nonché con l'obiettivo primario, ormai da tempo assunto, di riduzione delle giacenze, condiviso dal legislatore stesso (art. 44, comma 6, della legge 18/06/2009, n. 69), attraverso l'incentivazione di progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo anche tramite l'adozione di misure straordinarie.

# ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto collettivo di amministrazione per l'anno 2011, si applica a tutto il personale civile di ruolo e comandato, non dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale, indeterminato o determinato, in servizio presso gli Uffici centrali della giustizia amministrativa, i Tribunali amministrativi regionali, gli Uffici affari consultivi e giurisdizionali del Consiglio di Stato.

# ART. 2 DURATA E DECORRENZA

Il presente contratto collettivo integrativo concerne il periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2011 per quanto concerne la costituzione e la ripartizione del fondo unico di

1h

W

(gl

0

A. A.

2 de

amministrazione.

L'ipotesi del presente contratto è stata trasmessa, secondo quanto disposto dall'articolo 2 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e dall'articolo 20, comma 1, lett. e) della legge n. 488/1999, ai competenti organi per le prescritte verifiche, che con nota DFP 54202 P- 17.14.5 del 4/11/2011 hanno espresso parere favorevole, previo recepimento delle modifiche proposte dall'Amministrazione con nota prot. n. 22873 del 12/10/2011.

# ART. 3 PUBBLICITA' DEL CONTRATTO

Il presente contratto verrà trasmesso ai responsabili degli Uffici centrali e decentrati dell'Amministrazione entro 3 giorni dalla data della stipulazione, per l'avvio delle procedure di cui all'art. 4, comma 3, lett. B) del C.C.N.L. relativo al quadriennio 1998-2001.

# ART. 4 FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE

## **COSTITUZIONE**

L'ammontare del fondo unico per l'anno 2011 è stato determinato secondo quanto prescritto dall'articolo 1, comma 189 della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006), decurtato della quota del 10% ai sensi dell'articolo 67, comma 5, della legge n. 133 del 2008 e dall'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, ed integrato:

dalla quota prevista dall'articolo 3 del C.C.N.L. integrativo comparto Ministeri per il biennio economico 2004/2005;

dalla quota prevista dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del C.C.N.L. integrativo comparto Ministeri per il biennio economico 2008/2009;

dall'ammontare della retribuzione di anzianità del personale cessato nell'arco temporale 1 gennaio 2005/31 dicembre 2010;

dalle risorse previste dagli articoli 15, comma 3, e 32, comma 3, del C.C.N.L. quadriennio 2006/2009 - biennio economico 2006/2007;

dalla quota prevista dalla delibera assunta dal CPGA nella seduta dell'11/06/2009, confermata in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2010, in base al disposto dell'art. 44, comma 6, della legge 18/6/2009, n. 69;

dalla quota prevista dall'art. 61, comma 9, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

de H

M

(m

9



Y

Il fondo dell'anno 2011 è pari ad euro **6.237.425,17**. L'ammontare delle risorse è esposto nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente contratto. Si evidenzia che dal suddetto importo (euro 6.237.425,17) devono essere detratti i seguenti fondi: euro **417.417,43** (differenziale a carico del fondo tra fasce retributive possedute dai dipendenti in servizio e fasce retributive iniziali – tabella F); euro **1.650.848,35** (sviluppi economici all'interno delle aree, disposti con decorrenza 1° gennaio 2010). L'ammontare del fondo disponibile risulta pertanto pari ad euro **4.169.159,39**.

#### **DESTINAZIONE**

#### 1) POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Le posizioni organizzative, previste dagli articoli 18 e 19 del C.C.N.L. per il quadriennio 1998 - 2001, di cui al verbale 28 luglio 2011, relativamente all'anno 2011 sono remunerate con le risorse esposte al punto 1) dell'allegata tabella B, che costituisce parte integrante del presente contratto. Specificato che i valori dell'indennità per posizione organizzativa previsti dal precitato articolo 18 sono al lordo dei contributi a carico dell'amministrazione, la spesa relativa al conferimento delle posizioni organizzative al personale di cui all'allegata tabella G, costituisce onere da imputare ai capitoli di spesa n. 1258 "STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO IRAP ED ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE", n. 1268 "SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE" e n. 1269 "ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI", integrati con le risorse attinte dalle disponibilità del fondo unico di amministrazione.

# 2) INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ORGANIZZATIVA

In considerazione della situazione di particolare criticità della giustizia amministrativa, come descritto in premessa, a causa della insufficienza della dotazione organica del personale amministrativo della giustizia amministrativa, che costituisce ostacolo ad ogni processo di riorganizzazione delle strutture nonché rende di difficile gestione i processi lavorativi istituzionali, anche a fronte delle notevoli complessità che i recenti interventi normativi (da ultimo il codice del processo amministrativo d.lgs.n. 104/2010) comportano sull'organizzazione nella sua interezza, si rende necessario ed opportuno utilizzare strumenti contrattuali diretti a stimolare una maggiore partecipazione e coinvolgimento dei dipendenti che garantiscano in chiave ottimale lo standard dei servizi pubblici affidati alla giustizia amministrativa.

In tale ottica è stata istituita per l'anno 2011 l'indennità per il miglioramento dell'efficienza organizzativa, delineata con l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo anno 2011 – indennità di flessibilità organizzativa, sottoscritta dalle parti in data 21 febbraio 2011 e dal contratto definitivo sottoscritto in data odierna.

1h

(ju







La detta indennità, che sarà finanziata quanto ad € 2.224.594,08, con le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 44, della legge n. 69/2009, e quanto ad € 775,405,72, con le risorse storiche del F.U.A. destinate alle spese a carattere variabile, tende a soddisfare i seguenti obiettivi progettuali :

- corrispondere alle esigenze organizzative ed operative dell'Amministrazione che richiedono il prolungamento dei tempi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali, nonché di ogni altra attività preparatoria che richiede un impegno straordinario legato all'esigenza dell'unità organizzativa (protrazione dell'udienza, provvedimenti d'urgenza, decreti di perenzione, digitalizzazione degli archivi, ricerche ed ogni altra attività);
- migliorare la funzionalità e l'organizzazione del lavoro attraverso un più efficiente impiego del personale in relazione alle complessità derivanti dalle recenti innovazioni normative (il codice del processo amministrativo d.lgs. n. 104/2010);
- migliorare i servizi verso l'utenza sia interna che esterna in relazione all'aumento di domanda che le nuove tecnologie informatiche hanno stimolato (ad es. accesso al nuovo sito istituzionale, gestione dell'invio dei documenti processuali in formato elettronico).

L'adesione all'istituto è su base volontaria e si articola in base alle seguenti modalità:

#### PRIMA FASCIA

Protrazione dell'orario di lavoro per 12 ore mensili, mediante 6 prestazioni mensili, ognuna di due ore aggiuntive ciascuna, ovvero, protrazione dell'orario di lavoro per 12 ore mensili, mediante 4 prestazioni mensili di tre ore ciascuna a settimana, qualora la protrazione dell'orario di lavoro sia richiesta da particolari esigenze istituzionali.

La protrazione dell'orario di lavoro per 12 ore mensili è compensata con una indennità mensile lorda, rapportata all'area di appartenenza qui di seguito indicata :

- € 440 per l'Area Terza
- € 370 per l'Area Seconda
- € 300 per l'Area Prima

#### SECONDA FASCIA

Protrazione dell'orario di lavoro per 8 ore mensili, mediante 4 prestazioni mensili, ciascuna di due ore a settimana.

La protrazione dell'orario di lavoro per 8 ore mensili è compensata con una indennità mensile lorda, rapportata all'area di appartenenza qui di seguito indicata:

- € 295 per l'Area Terza
- € 245 per l'Area Seconda
- € 195 per l'Area Prima

#### TERZA FASCIA

Protrazione dell'orario di lavoro per 4 ore mensili, mediante 4 prestazioni mensili, ciascuna di 1 ora a settimana.

16

CW



La protrazione dell'orario di lavoro per 4 ore mensili è compensata con una indennità mensile lorda, rapportata all'area di appartenenza qui di seguito indicata:

€ 190 per l'Area Terza

€ 170 per l'Area Seconda

€ 150 per l'Area Prima

E' consentita anche la possibilità di effettuare non più di due prestazioni aggiuntive in un'unica giornata individuata nel giorno del sabato, compatibilmente alle esigenze funzionali di servizio ed in relazione a motivate ragioni individuali.

Si conviene che il criterio in base al quale disciplinare l'adesione su base volontaria alle differenti configurazioni dell'indennità di efficienza organizzativa sia il seguente:

per gli Uffici di supporto alla funzione giurisdizionale e consultiva il carico di lavoro individuale è espresso dal rapporto tra affari introitati al 31/12/2010 e personale in servizio presso le dette strutture alla medesima data; per gli Uffici centrali dell'amministrazione il carico di lavoro è espresso dal rapporto tra pratiche introitate, risultanti dal protocollo informatico, abbattute del 40% ed il personale in servizio al termine del medesimo esercizio di riferimento.

Nella tabella 1 allegata al contratto sull'indennità di flessibilità organizzativa è esposto il carico di lavoro individuale presso le strutture dell'Amministrazione. Si conviene che può aderire alla prima fascia di efficienza organizzativa il personale con un carico di lavoro individuale pari o superiore a 100 affari/pratiche introitate; può aderire alla seconda fascia di flessibilità organizzativa il personale con un carico di lavoro individuale pari o superiore a 50 affari ed inferiore a 100 affari, infine, può aderire alla terza fascia di flessibilità organizzativa il personale con un carico di lavoro individuale fino a 49 affari.

E' ovviamente consentita l'adesione alle fasce inferiori di efficienza organizzativa al personale che pur avendo titolo non può aderire per motivi personali alla fascia in teoria di possibile destinazione.

Il personale dovrà comunicare la propria adesione all'inizio di ogni semestre.

L'effettuazione delle prestazioni aggiuntive è su base volontaria e deve rispondere ad una programmazione efficiente stabilita dal dirigente/responsabile in relazione alle esigenze dell'ufficio, secondo gli obiettivi determinati dall'Amministrazione. La mancata adesione od effettuazione comporta la mancata erogazione della indennità di efficienza organizzativa. Sono consentite n. 6 possibilità di recupero (bonus) a disposizione nell'anno.

In relazione alle adesioni, il dirigente/responsabile della struttura, funzionalmente alle esigenze di servizio, e compatibilmente con le esigenze personali del lavoratore, stabilisce il programma delle prestazioni aggiuntive. La prestazione aggiuntiva, non eseguita in uno dei giorni programmati a causa dell'assenza dal servizio (per ferie o per qualsiasi altra causa), è recuperabile al massimo entro il mese successivo, secondo le modalità stabilite dal dirigente/responsabile della struttura, definite in relazione alle esigenze di servizio.

Le ulteriori modifiche dell'erogazione delle prestazioni aggiuntive sono consentite per

M











far fronte ad eccezionali situazioni di servizio o motivazioni personali del dipendente di carattere straordinario.

E' ammissibile, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'istituto, il passaggio tra le fasce di indennità con cadenza bimestrale, previa autorizzazione del dirigente e richiesta motivata del dipendente.

L'assenza dal servizio per ferie e/o per malattia, per periodi minimi di una settimana, nonché le festività che coincidono con il giorno indicato per la prestazione aggiuntiva non concorrono alla decurtazione delle n. 6 possibilità di recupero (bonus) a disposizione nell'anno. Resta confermato l'obbligo di effettuare la prestazione entro il mese successivo.

Le prestazioni aggiuntive relative ai periodi per ferie o assenze pari o superiori a quindici giorni potranno essere recuperate, nei limiti dei bonus spettanti, entro e non oltre i due mesi successivi al periodo di assenza, secondo le modalità stabilite dal dirigente/responsabile della struttura, definite in relazione alle esigenze di servizio.

E' consentito l'utilizzo di permessi a vario titolo, nelle ore antimeridiane della giornata in cui si effettua la prestazione aggiuntiva. Qualsiasi permesso utilizzato nelle ore di protrazione dell'orario e non recuperate nella medesima giornata inficia la validità della stessa protrazione.

Il personale in missione o servizio fuori sede nella giornata indicata nella prestazione aggiuntiva dovrà dimostrare con documentazione giustificativa, validata dal dirigente, di aver svolto l'orario utile alla corresponsione dell'indennità.

Il personale in aspettativa non retribuita, a qualsiasi titolo, non può recuperare le giornate indicate di prestazione aggiuntiva perse.

L'indennità può essere percepita anche dal personale in part-time di tipo orizzontale, ai sensi dell'art. 23 comma 2 del C.C.N.L. sottoscritto il 16 maggio 2001, entro i seguenti limiti:

- nei casi di prestazione individuale di lavoro ricompressa tra il 50% ed il 74% dell'ordinaria prestazione lavorativa, è consentita la partecipazione all'efficienza organizzativa secondo le modalità di cui alla 2^ e 3^ fascia;

- nei casi di prestazione individuale di lavoro superiore al 74% dell'ordinaria prestazione lavorativa, è consentita la partecipazione all'efficienza organizzativa secondo le tre modalità previste.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può aderire all'istituto dell'efficienza organizzativa effettuando la prestazione aggiuntiva nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa, convenendo le parti sulla deroga prevista dall'art. 23, comma 4, del C.C.N.L. sottoscritto il 16 maggio 2001.

All'inizio di ciascun mese, il dirigente /responsabile della struttura avrà cura di comunicare all'Ufficio Trattamento economico, le ore aggiuntive che danno titolo all'indennità per il miglioramento dell'efficienza organizzativa, anche nell'ambito delle comunicazioni relative al lavoro straordinario (max 48 ore mensili).

of at the











La protrazione dell'orario applicata a 828 dipendenti determinerebbe un incremento di 91.824 ore nell'anno 2011. Alla data di sottoscrizione dell'accordo l'amministrazione procederà alle attività propedeutiche per la tempestiva applicazione dell'istituto.

L'indennità per il miglioramento dell'efficienza organizzativa, è corrisposta per 12 mesi, nel rispetto degli altri istituti contrattuali, salvo i casi di riduzione conseguenti alla mancata prestazione.

Il presente istituto troverà applicazione per il periodo 1° marzo/31 dicembre 2011. Per i mesi di gennaio e febbraio troverà applicazione il CCNI sottoscritto in data 22 dicembre 2010.

Le parti stabiliscono di fissare un'apposita riunione nel mese di settembre per la definizione dell'indennità di efficienza per l'anno 2012. Resta comunque inteso, in assenza di un diverso e successivo accordo, che per i mesi di gennaio e febbraio 2012 il detto istituto sarà applicato con le stesse modalità del presente contratto.

La somma stanziata per la corresponsione dell'indennità di flessibilità nell'anno 2011 è di € 3.000.000,00 ed è indicata nella Tabella B, punto n. 2 lettera b).

### 3) FONDO DI PRODUTTIVITA'

Quota parte del fondo pari ad euro 1.100.000,00= per l'anno 2011 viene destinata a remunerare il livello di produttività conseguito dalle sedi e dalle unità organizzative. Le attività e gli atti da assumere come parametro di misurazione della produttività sono i seguenti:

per la funzione di supporto all'attività giurisdizionale

- il numero dei ricorsi introitati, a cui è attribuito ad unità di prodotto il punteggio di 0.60:
- il numero dei ricorsi iscritti nel ruolo di udienza pubblica e alle camere di Consiglio, a cui è attribuito ad unità di prodotto il punteggio di 0,80;
- i provvedimenti cautelari emessi collegialmente in camera di consiglio, a cui viene attribuito il punteggio di 0,80
- i provvedimenti monocratici (di merito cautelari ed ingiuntivi) emessi, a cui è attribuito ad unità di prodotto il punteggio di 1,20;
- i ricorsi definiti con sentenza (anche parziale o istruttoria) a cui è attribuita ad unità di prodotto il punteggio di 1,50;

per la funzione di supporto all'attività consultiva

- il numero degli affari in entrata, a cui è attribuita ad unità di prodotto il punteggio di 0,70;
- il numero dei pareri iscritti nel "ruolo" di adunanza, a cui è attribuito ad unità di prodotto il punteggio di **0,80** in considerazione dell'attività richiesta dall'istruttoria degli affari trattati;

16

m

(ol

9

K

W/

- il numero dei pareri sulla sola istanza cautelare spediti, a cui viene attribuito ad unità di prodotto il punteggio di 0,80;

il numero dei pareri spediti a cui è attribuito ad unità di prodotto il punteggio di

1,50;

Sarà attribuito un ulteriore punteggio di 0,10 per ogni provvedimento giurisdizionale e per ogni parere pubblicato sul sito della giustizia amministrativa privati delle generalità del ricorrente in base alle disposizioni in vigore.

Al dirigente di ogni struttura sarà assegnato il budget per la produttività, entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto, qualora le strutture trasmettano in tempo utile le informazioni necessarie.

Il budget è così determinato:

individuato il valore monetario di ogni punto attribuito che è dato dividendo la quota stanziata del fondo per incentivare la produttività per il totale del punteggio conseguito da tutte le unità organiche, l'importo che risulta sarà moltiplicato per il punteggio conseguito da ogni singola unità organica. Il punteggio conseguito da ogni unità organica decentrata (Tribunali amministrativi regionali), in ragione dell'attività amministrativa espletata, sarà aumentato del 20%.

Per il personale degli Uffici centrali della G.A., l'ammontare complessivo del budget per la produttività da attribuire al dirigente di ogni unità organizzativa è determinato mediante il punteggio medio individuale ottenuto dalle 10 unità organiche che conseguono il miglior punteggio, moltiplicato il numero delle unità di personale in servizio (di ruolo e comandato) presso la struttura.

Il budget assegnato al dirigente è suddiviso fra il personale in servizio sulla base

dei seguenti criteri di massima:

 capacità di adattamento al contesto operativo anche in termini di flessibilità e disponibilità al cambiamento;

presenza in servizio, a cui dovrà essere attribuito un peso non superiore al 30%,

fatto 100 il punteggio massimo attribuibile;

• orientamento all'utenza e collaborazione all'interno del proprio ufficio e tra diversi uffici;

capacità di iniziativa ed organizzativa.

Il compenso da attribuire a ciascun dipendente, valutando l'apporto individuale in base ai precedenti criteri, è differenziato per ciascuna posizione economica con l'attribuzione di una maggiorazione del 2% in relazione alla posizione economica rivestita.

Ai fini di una corretta applicazione dei criteri suddetti è necessario che la valutazione del dipendente sia effettuata con l'attribuzione di un punteggio per opni area di











valutazione, soprattutto ai fini del calcolo del peso da attribuire alla presenza in servizio.

Le regole di applicazione dei criteri di massima sopraindicati saranno disciplinate attraverso la contrattazione decentrata e costituiranno pertanto oggetto di trattativa con le OO.SS. e le RR.SS.UU. presso ogni unità organica. In caso di assenza o impedimento del dirigente preposto, la trattativa sarà condotta da un dirigente di altra struttura allo scopo inviato in missione.

I dati relativi alla produttività ed alla pubblicazione su internet saranno rilevati dal sistema informativo della giustizia amministrativa ed elaborati secondo i criteri

precedentemente indicati.

Il competente Ufficio gestione bilancio e del trattamento economico provvederà alla determinazione del budget da attribuire ad ogni struttura, ai fini della contrattazione decentrata di terzo livello, che dovrà concludersi improrogabilmente entro 10 giorni dalla comunicazione del budget assegnato. I verbali della contrattazione dovranno essere trasmessi all'Amministrazione centrale entro 2 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di sede. Non diversamente entro 2 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo dovranno essere trasmessi all'Ufficio gestione bilancio e trattamento economico i prospetti di corresponsione individuale dei compensi. Il predetto Ufficio provvederà alla liquidazione delle competenze, in base ai dati comunicati, nella prima mensilità utile.

La somma stanziata per la corresponsione della produttività è indicata nella Tabella B, punto n. 2 lettera c).

# 4) INDENNITA' DI TURNO, REPERIBILITA' E DISAGIATA ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO, INDENNITA' AI CENTRALINISTI NON VEDENTI

## a) indennità di turno.

Con riferimento agli Uffici centrali della giustizia amministrativa che richiedono, per la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero, l'adozione di un orario di lavoro articolato in turni si prevede la destinazione di una quota parte del fondo unico. L'indennità giornaliera da corrispondere al personale che articola in turni l'orario di lavoro individuale è pari ad euro 12,92 lorde.

L'adozione dei turni può anche prevedere la parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, per soddisfare l'esigenza della continuità del servizio. Il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei predetti uffici è consentito solo in presenza di particolari esigenze, e comunque non oltre le 25

ore mensili.











#### b) indennità per reperibilità.

Per essenziali ed indifferibili necessità di servizio, che non possono essere assolte attraverso altre forme di articolazione dell'orario di lavoro e con esclusivo riferimento al personale appartenente ai profili professionali tecnico-informatici potrà essere adottato l'istituto della reperibilità, compatibilmente a quanto previsto dall'accordo 12.1.1996, art. 8.

La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore. Il dipendente può essere collocato in reperibilità per non più di 6 volte in un mese, esclusa la domenica. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore alle 6 ore.

Per il turno di 12 ore è corrisposta una indennità nella misura di euro 17,50.

Per turni di durata inferiore alle ore 12 la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa maggiorata del 10%.

In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta del dipendente, con recupero orario.

# c) indennità per disagiata articolazione dell'orario di lavoro.

Con riferimento al personale che presta la propria opera presso le strutture in cui l'attività di servizio richiede un'articolazione dell'orario di lavoro particolarmente disagiata in quanto può comportare la permanenza in ufficio fino ed oltre le ore 19,00 e per un periodo di tempo non prevedibile (protrazione delle udienze, supporto agli Organi di vertice dell'Amministrazione), è attribuita una particolare indennità, per un massimo di 8 volte al mese, a ogni dipendente che protrae la prestazione oltre l'orario di lavoro, nella misura qui di seguito indicata:

12 curo per il protrarsi della prestazione oltre le ore 19,00; 18 euro per il protrarsi della prestazione oltre le ore 20,00. I predetti compensi non sono tra loro cumulabili.

Le predette indennità non sono tra loro cumulabili.

# d) indennità ai centralinisti non vedenti (art. 9 della legge 23.3.1985, n. 113).

Ai centralinisti non vedenti è corrisposta, a carico del fondo unico di Amministrazione, l'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

La somma stanziata per la corresponsione delle predette indennità (punti a), b), c) e d) è indicata nell'allegata tabella B punto n. 2 lettera a).

14











Eventuali economie derivate dall'applicazione dei singoli istituti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 confluiranno nella quota del fondo unico destinata a remunerare la produttività.

Roma, 24 novembre 2011

/ IL PRESIDENTE

LA DELEGAZIONE

DI PARTE SINDACALE

20,65	4.164.620,65			
		TOTALE GENERALE DELLE SOMME DESTINATE		
			-1.650.848,35	SVILUPPI ECONOMICI ALL'INTERNO DELLE AREE DISPOSTI CON DECORRENZA 1º GENNAIO 2010
30,00	4.147.800,00	TOTALE SOMME DESTINATE A CARATTERE VARIABILE	-417.417,43	DIFFERENZIALE A CARICO DEL FONDO TRA FASCE RETRIBUTIVE POSSEDUTE DAI DIFENDENTI IN SERVIZIO E FASCE RETRIBUTIVE INIZIALI - TAB F
			6.237.425,17	TOT
			14.067,00	ART : 61, COMMA 9, LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
00,00	1.100.000,00	O PRODUTTIVITA' DELLE SEDI	2.224.594,08	ART. 44, CO. 6, LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69
00,000	3.000.000,00	b) INDENNITA: PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ORGANIZZATIVA	3 998 764,09	APPLICAZIONE ART. 9, CO. 2 BIS, D.L. 31/5/2010, N. 78, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 122 DEL 30/7/2010 (riduzione FUA 2010 in misura proprzionale alla riduzione del personale in servizio: 856 unità in servizio al 1°/1/2010 - 25 unità cessate + 5 (20% di 25) + 18 informatici) = 854 unità. Essendo il n. del personale in servizio al 31/12/2010 < al personale in servizio al 1°/1/2010, si rapporta il fondo 2010 a 854 unità.
			4.008.128,87	IMPORTO FUA CONTRATTO 2010
00,000	47.800,00	a) INDENNITÀ DI TURNO, REPERIBILITÀ, DISAGIATA ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO E INDENNITÀ CENTRALINISTI NON VEDENTI	56,874,39	ART: 15, COMMA 3, DEL CCNL 14/09/2007 RIQUALIFICAZIONE E SELEZIONE POSIZIONI SUPER A CARRCO DEL FONDO DI PERSONALE SUCCESSIVAMENTE TRANSITATO A POSIZIONE ECONOMICA SUPERIORE (FASCLA RETRIBUTIVA SUPERIORE ALL'INTERNO DELL'AREA O AD AREA SUPERIORE) -TAB E
		2) SPESE A CARATTERE VARIABILE	286 487,94	R LA PERSONALE CESSATO 2005-2006-2007-2008-2009-2010 - TAB D
4.152.338,73	4.15;	RESIDUA	251,050,54	ART. 32, CO. 3, CCNL MINISTERI 2006/2009 - BIENNIO ECONOMICO 2006/2007 RIASSECNAZIONE AL F U A DEL DIFFERENZIALE TRA FASCIA RETRIBUTIVA E IND AMM NE POSSEDUTA DAI DIPENDENTI ALL'ATTO DELLA CESSAZIONE E FASCIA RETRIBUTIVA E IND. AMM NE INIZIALE DEL PROPILO - TAB C
16.820,65	16,1	TOTALE SOMME DESTINATE A CARATTERE CONTINUATIVO	57.152,00	ART. 6, COMMI 2 e 3, CCNL MINISTERI 2006/2009 - INCREMENTO FUA IN CONTO COMPETENZA COMUNICATO DAL M.E.F. CON NOTA IN DATA 3 LUGUO 2009 PROT. N. 074772
			32.236,00	ART. 32, CO. 1, CCNL MINISTERI 2006/2009 - BIENNIO FCONOMICO 2006/2007 - INCREMENTO F.U.A. 0.11%
			104.780,00	ART, 3 CONTRATTO INTEGRATIVO CCNL MINISTERI 2004 2005 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2003: 806 UNITÀ
5,70 4.144,95 32,70%	12.675,70	a) POSIZIONI ORGANIZZATIVE - T.A.B. G	-357,727,56	RIDUZIONE EX ART. 67, COMMA 5, LEGGE 133/2008 (10%)
ONERI SOCIALI		1) SPESE A CARATTERE CONTINUATIVO	3.577.275,56	QUOTA CERTIFICATA DALL'U.C.B.R. ANNO 2004 (ART. 1, CO. 189, L. 266/2005)
		4,169,159,39		
		TABELLA B		TABELLA A
	111111111111111111111111111111111111111	DESTINAZIONE		RISORSE

ACUP (Pr

Af A My O



# SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA **AMMINISTRATIVA**

# CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO ANNO 2011 INDENNITA' DI FLESSIBILITA' ORGANIZZATIVA

#### **PREMESSA**

Per corrispondere alle esigenze organizzative ed operative dell'Amministrazione che richiedono il prolungamento dei tempi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali, le parti convengono di adottare per l'anno 2011 l'istituto della flessibilità organizzativa in via sperimentale e su base volontaria.

Le parti concordano di articolare il detto istituto in base alle seguenti modalità:

#### PRIMA FASCIA

Protrazione dell'orario di lavoro per 12 ore mensili, mediante 6 prestazioni mensili, ognuna di due ore aggiuntive ciascuna, ovvero, protrazione dell'orario di lavoro per 12 ore mensili, mediante 4 prestazioni mensili di tre ore ciascuna a settimana, qualora la protrazione dell'orario di lavoro sia richiesta nelle giornate di udienza o al sabato per effettive esigenze di servizio (apertura al pubblico; provvedimenti a carattere di urgenza, ecc.).

La protrazione dell'orario di lavoro per 12 ore mensili è compensata con una indennità mensile lorda, rapportata all'area di appartenenza qui di seguito indicata :

€ 440 per l'Area Terza

€ 370 per l'Area Seconda

€ 300 per l'Area Prima

## SECONDA FASCIA

Protrazione dell'orario di lavoro per 8 ore mensili, mediante 4 prestazioni mensili, ciascuna di due ore a settimana.

La protrazione dell'orario di lavoro per 8 ore mensili è compensata con una indennità mensile lorda, rapportata all'area di appartenenza qui di seguito indicata:

€ 295 per l'Area Terza

€ 245 per l'Area Seconda

€ 195 per l'Area Prima

#### **TERZA FASCIA**

Protrazione dell'orario di lavoro per **4 ore mensili**, mediante **4** prestazioni mensili, ciascuna di **1** ora a settimana.

La protrazione dell'orario di lavoro per 4 ore mensili è compensata con una indennità mensile lorda, rapportata all'area di appartenenza qui di seguito indicata:

€ 190 per l'Area Terza

€ 170 per l'Area Seconda

€ 150 per l'Area Prima

Si conviene che il criterio in base al quale disciplinare l'adesione su base volontaria alle differenti configurazioni della flessibilità organizzativa sia il seguente: per gli Uffici di supporto alla funzione giurisdizionale e consultiva il carico di lavoro individuale è espresso dal rapporto tra affari introitati al 31/12/2010 e personale in servizio presso le dette strutture alla medesima data; per gli Uffici centrali dell'amministrazione il carico di lavoro è espresso dal rapporto tra pratiche introitate risultanti dal protocollo informatico, abbattute del 40% ed il personale in servizio al termine del medesimo esercizio di riferimento.

Nella allegata tabella 1 è esposto il carico di lavoro individuale presso le strutture dell'Amministrazione. Si conviene che può aderire alla prima fascia di flessibilità organizzativa il personale con un carico di lavoro individuale pari o superiore a 100 affari/pratiche introitate; può aderire alla seconda fascia di flessibilità organizzativa il personale con un carico di lavoro individuale pari o superiore a 50 affari; infine, può aderire alla terza fascia di flessibilità organizzativa il personale con un carico di lavoro individuale fino a 49 affari.

E' ovviamente consentita l'adesione alle fasce inferiori di flessibilità organizzativa al personale che pur avendo titolo non può aderire per motivi personali alla fascia in teoria di possibile destinazione.

Il personale dovrà comunicare la propria adesione all'inizio di ogni semestre.

L'effettuazione delle prestazioni aggiuntive è su base volontaria e deve rispondere ad una programmazione flessibile stabilita dal dirigente/responsabile in relazione alle esigenze dell'ufficio, secondo gli obiettivi determinati dall'Amministrazione. La mancata adesione od effettuazione comporta la mancata erogazione della indennità di flessibilità organizzativa. Sono consentite n. 6 possibilità di recupero (bonus) a disposizione nell'anno.

In relazione alle adesioni, il dirigente/responsabile della struttura, funzionalmente alle esigenze di servizio e compatibilmente con le esigenze personali del lavoratore, stabilisce il programma delle prestazioni aggiuntive. La prestazione aggiuntiva, non eseguita in uno dei giorni programmati a causa dell'assenza dal servizio (per ferie o per qualsiasi altra causa), è recuperabile al massimo entro il mese successivo, secondo le modalità stabilite dal dirigente/responsabile della struttura, definite in relazione alle esigenze di servizio.

a Ch

2

Le ulteriori modifiche della data programmata per l'erogazione della prestazione aggiuntiva, sono consentite per far fronte ad eccezionali situazioni di servizio o motivazioni personali del dipendente di carattere eccezionale.

E' ammissibile, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'istituto, il passaggio tra le fasce di indennità con cadenza bimestrale, previa autorizzazione del dirigente in base alla richiesta motivata del dipendente.

L'assenza dal servizio per ferie e/o per malattia, per periodi minimi di una settimana, nonché le festività che coincidono con il giorno indicato per la prestazione aggiuntiva non concorrono alla decurtazione delle n. 6 possibilità di recupero (bonus) a disposizione nell'anno. Resta confermato l'obbligo di effettuare la prestazione entro il mese successivo.

E' consentito l'utilizzo di permessi a vario titolo, nelle ore antimeridiane della giornata in cui si effettua la prestazione aggiuntiva. Qualsiasi permesso utilizzato nelle ore di protrazione dell'orario e non recuperate nella medesima giornata inficia la validità della stessa protrazione.

Il personale in missione o servizio fuori sede nella giornata indicata nella prestazione aggiuntiva dovrà dimostrare con documentazione giustificativa, validata dal dirigente, di aver svolto l'orario utile alla corresponsione dell'indennità.

Il personale in aspettativa non retribuita, a qualsiasi titolo, non può recuperare le giornate indicate di prestazione aggiuntiva perse.

L'indennità è attribuibile anche al personale in part-time di tipo orizzontale, ai sensi dell'art. 23 comma 2, del CCNL sottoscritto il 16 maggio 2001, entro i seguenti limiti:

- nei casi di prestazione individuale di lavoro ricompresa tra il 50% ed il 74% dell'ordinaria prestazione lavorativa, è consentita la partecipazione alla flessibilità organizzativa secondo le modalità di cui alla 2<sup>e</sup> 3<sup>e</sup> fascia;
- nei casi di prestazione individuale di lavoro superiore al 74% dell'ordinaria prestazione lavorativa, è consentita la partecipazione alla flessibilità organizzativa secondo le tre modalità previste.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può aderire all'istituto della flessibilità organizzativa effettuando la prestazione aggiuntiva nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa, convenendo le parte sulla deroga prevista dall'art. 23 comma 4, del CCNL sottoscritto il 16 maggio 2001.

All'inizio di ciascun mese, il dirigente/responsabile della struttura avrà cura di comunicare all'Ufficio Trattamento economico, le ore aggiuntive che danno titolo all'indennità di flessibilità organizzativa, anche nell'ambito delle comunicazioni relative al lavoro straordinario (max 48 ore mensili).

La protrazione dell'orario applicata a 828 dipendenti determinerebbe un incremento di 91.824 ore nell'anno 2011. Alla data di sottoscrizione dell'accordo l'amministrazione procederà alle attività propedeutiche per la tempestiva applicazione dell'istituto.

Ch

The

L'indennità di flessibilità organizzativa, è corrisposta per 12 mesi, nel rispetto degli altri istituti contrattuali, salvo i casi di riduzione conseguenti alla mancata prestazione.

Il presente accordo entra in vigore dal 1º marzo 2011. Per i mesi di gennaio e

febbraio continua ad applicarsi il CCNI sottoscritto in data 22 dicembre 2010.

La somma stanziata, quota parte del fondo unico di Amministrazione, per la corresponsione dell'indennità di cui trattasi è di € 2.951.100,00 (Tabella 2).

Al fine di verificare l'impatto economico dell'indennità di flessibilità sulla quota di fondo unico di Amministrazione, a ciò destinata, nonché di esaminare le eventuali esigenze gestionali nel frattempo emerse, le parti stabiliscono di fissare una apposita riunione nel mese di luglio p.v. ed una nel mese di settembre per definire la programmazione dell'indennità di flessibilità per l'anno 2012.

L'ipotesi del presente contratto è stata trasmessa, secondo quanto disposto dall'articolo 2 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e dall'articolo 20, comma 1, lett. e) della legge n. 488/1999, ai competenti organi per le prescritte verifiche, che con nota DFP 54202 P- 17.14.5 del 4/11/2011 hanno espresso parere favorevole, previo recepimento delle modifiche proposte dall'Amministrazione con nota prot. n. 22873 del 12/10/2011.

Roma, 24 novembre 2011

/ IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

CONFER UNSA

CGIL FP

OIL PA

Coully

in PA

EPISION INTESE (

USL FA

4

		12 ORE			8 ORE	liny.		4 ORE		TOTALE	RICORSI	CARICO
SEDI		AREA			AREA			AREA		<u> т</u>	PERVENUTI 2010	LAVORO INDIVIDUALE
	=	=	-	=	=	-	=		-	0		
TAR LOMBARDIA - Brescia	2	4		ω		-	1			11	1.654	150,36
TAR LAZIO - Roma	14	48	တ	7	O1	ω		G		89	12.211	137,20
TAR CAMPANIA - Napoli	ω	23	7	6	10	_		2		58	7.425	128,02
TAR SICILIA - Catania	7	13	4	-	0	1				32	3.624	113,25
TAR VENETO		2	_	ω	1			N		21	2.365	112,62
TAR EMILIA R Bologna	2	7	_	-	_			2		14	1.559	111,36
TAR LOMBARDIA - Milano	σı	15	_	2	o					29	3.223	111,14
TAR PUGLIA - Bari		œ		2	ဖ					20	2.156	107,80
TAR MARCHE					10			2		12	1.127	93,92
TAR TOSCANA				СЛ	18	ω				25	2.335	93,40
TAR PIEMONTE				o	9	1				17	1.576	92,71
TAR CALABRIA - CZ				4	1					17	1.565	92,06
TAR PUGLIA - Lecce				ω	19	_				23	2.111	91,78
TAR LAZIO - LATINA				ω	9	2				14	1.256	89,71
TAR FRIULI V.G.					0			N		œ	698	87,25
TAR Liguria				ω	10	ω	Total Company			16	1.374	85,88
TAR CAMPANIA - Salerno			•			-				ā		85 67
THE OF RELL AND A CONTINUE				5	o	13	**************************************			24	2.056	00,0

Ma to the al

		12 ORE			8 ORE			4 ORE		TOTALE	RICORSI	CARICO DI
SEDI		AREA			AREA			AREA		PERSONALE	PERVENUTI 2010	LAVORO
	=	=	_	=	=			-		200		
TAR SICILIA - Palermo				4	26	2				33	2.476	75,03
TAR Abruzzo- Pescara				1	7	_				9	597	66,33
TAR UMBRIA				4	4	_				9	584	64,89
TAR Abruzzo- Aquila				ω	7	_				11	705	64,09
TAR CALABRIA - RC				2	12	_				15	812	54,13
TAR BASILICATA Potenza								7	N	10	467	46,70
TAR EMILIA R Parma					183		ω	ω		00	364	45,50
TAR MOLISE						- 15 104	4	7	2	ıά	536	41,23
TAR SEZ. AUT. PROV. Bolzano					Region 1	in i	N	œ	N	12	316	26,33
TAR TRENTO					A		w	ω		1	290	26,36
TAR VALLE D'AOSTA								ω		4	82	20.50
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONI			V.									(
Sez. I e Sez. Normativa	1	7	_		_					11	2,906	264,18
Sez. II	ω	8	_		-			7.4		13	2.906	223,54
Sezione III	2	ω	>		_					12	2.643	220,25
Sezione IV	ω	თ	_		თ	_		÷.		19	2.643	139,11
Sezione V	ω	7	2		ω					16	2.643	165,19
Sezione VI	N	Οī	_	_	ω			2	Mile.	14	2.643	188,79

	828		98			375			355		
		9	71	6	41	250	84	ဒ္သ	236	86	TOTALI
128,07	12		i i			2	2		6	2	Ufficio Bilancio
128,07	37		4			4	1214	ω	21	Oi	Uff. AA.GG.
128,07	13							_	9	ω	Segr. Part. Segr. Gen.le
128,07	19		6			4	2		Οī		Ufficio Organizz. e Rel.Pubbl. Servizio ricev. Ricorsi
128,07	ω								2	_	Uff. Stampa
128,07	4								N	2	Uff. Capo Personale
128,07	29		2		1	o	ω		7	10	Uff. Gest. E Tratt. Econom.
128,07	18		-	*		4			6	ω	Uff. Sistemi e processi
128,07	တ								4	σ <sub>1</sub>	Uff. Amm.vo per l'Inf.ca
128,07	Ch				E			_	4		Uff. Serv. Della Pres.za
128,07	10					ω	ω		2	2	Serv. Cons. di Pres.za
128,07	Ch					_	1		ω		Serv. Biblioteca
i competenza degli uffici generalisti protocollati	a degli uffici ger	npetenza	tti di con	o degli a	il numer	orto tra i	ri al rapp n servizi	ale è pai	ISTI individu e del per	SENERAL di lavoro	CONSIGLIO DI STATO - UFFICI GENERALISTI Per gli uffici generalisti il carico di lavoro individuale è pari al rapporto tra il numero degli atti d nell'anno 2010, ridotto del 40%, ed il totale del personale in servizio
		_	=		-	=	=	-	=	=	
=	PERSONALE PE		AREA			AREA	S		AREA		SEDI
RICORSI CARICO DI			4 ORE			8 ORE			12 ORE	_	

#### INDENNITA' DI FLESSIBILITA' ORGANIZZATIVA 2011 (Rapporto tra n. affari/pratiche introitate e n. unità di personale; fasce pari o superiore a 100, tra 50 e 100, inferiore a 50)

N. FASCE	-2.	N. ORE SETTIMANALI	IMPORTO MENSILE DA CORRISPONDERE	NUMERO DIPENDENTI	ONERE COMPLESSIVO
1	AREA I	3	€ 300,00	33	€ 118.800,00
PRIMA FASCIA (12 ore)	AREA II	3	€ 370,00	236	€ 1.047.840,00
	AREA III	3	€ 440,00	86	€ 454.080,00
тот	ALE			355	€ 1.620.720,00
	AREA I	2	€ 195,00	41	€ 95.940,00
FASCIA (8 ore)	AREA II	2	€ 245,00	250	€ 735.000,00
	AREA III	2	€ 295,00	84	€ 297.360,00
тот	ALE			375	€ 1.128.300,00
	AREA I	1	€ 150,00	9	€ 16.200,00
TERZA FASCIA (4 ore)	AREA II	1	€ 170,00	71	€ 144.840,00
	AREA III	1	€ 190,00	18	€ 41.040,00
тот	ALE			98	€ 202.080,00
				828	€ 2.951.100,00

NA PA

Cum

0

gs.



# SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Ufficio organizzazione, relazioni con il pubblico e servizio ricevimento ricorsi

ILLUSTRAZIONE DELL'IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2011 DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENZIALE DEL CONSIGLIO DI STATO DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI, DEGLI UFFICI CENTRALI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Per l'illustrazione dell'ipotesi di contratto collettivo di amministrazione anno 2011 del personale non dirigenziale della giustizia amministrativa appare utile richiamare i contenuti della premessa che, unitamente ad altre considerazioni di rilievo, definiscono le linee guida dell'atto negoziale.

L'accordo muove dalla consapevolezza che il fondo unico di amministrazione è finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato. Di tal guisa si è convenuto che le risorse che compongono il Fondo siano prioritariamente utilizzate per erogare compensi diretti ad incentivare il miglioramento dell'efficienza organizzativa, la produttività collettiva, le turnazioni ed altre particolari situazioni di lavoro (reperibilità, disagiata articolazione dell'orario, indennità per centralinisti non vedenti), l'indennità per le posizioni organizzative. La definizione di tali istituti contrattuali mira a compensare la situazione di particolare criticità della giustizia amministrativa a causa dell'insufficienza della dotazione organica del personale amministrativo e delle consistenti vacanze in organico, che costituiscono ostacolo ad ogni processo di riorganizzazione delle strutture e mal si conciliano con le innovazioni tecnologiche ormai in uso presso tutte le sedi e con quelle recate dalla recente legislazione sul processo amministrativo (D. Lgs. n.104/2010 Allegato 2 art. 16), nonché con l'obiettivo primario, ormai da tempo assunto, di riduzione delle giacenze, condiviso dal legislatore stesso (art. 44, comma 6, della legge 18/06/2009, n. 69). Pertanto, il costante ed ulteriore impegno richiesto alle strutture di supporto trova il giusto riconoscimento nei predetti istituti contrattuali, che



controbilanciano la situazione del personale, resa ancor più critica dai numerosi collocamenti a riposo del personale negli anni 2010 e 2011. Il maggior sovraccarico di lavoro per le strutture di supporto emerge con più evidenza se si fa riferimento ad altre amministrazioni omologhe: nella Giustizia ordinaria e Corte dei Conti il rapporto tra personale di magistratura e personale amministrativo é rispettivamente di 1 a 3 e di 1 a 5, mentre presso la Giustizia amministrativa é di 1 a 2, decisamente inferiore.

La lettura del contratto integrativo non può, dunque, prescindere dalla considerazione preliminare che il personale interessato gestisce quotidianamente un maggior carico di lavoro ed è continuamente chiamato a prestazioni ulteriori (riduzione dell'arretrato) per l'espletamento delle funzioni di Istituto.

# COMPOSIZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSIZIONE DEL F.U.A. (art. 4)

#### COSTITUZIONE

L'articolo 4 dell'ipotesi di C.C.I.A., e l'allegata tabella A, espongono analiticamente le voci che compongono il F.U.A. anno 2011, qui di seguito riportate: Fondo certificato anno 2004 ( $\in$  3.577.275,56) (ex articolo 1, comma 189 della legge n. 266/2005 - finanziaria 2006) decurtato della quota del 10% ai sensi dell'articolo 67, comma 5, della legge n. 133 del 2008 ( $\in$  357.727,56) e ulteriormente ridotto in applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito nella legge n. 122 del 30/7/2010 ( $\in$  9.364,78) pari a  $\in$  3.210.183,22

#### INTEGRAZIONI

- € 104.780,00 ex articolo 3 del C.C.N.L. integrativo comparto Ministeri per il biennio economico 2004/2005;
- € **57.152,00** ex articolo 6, commi 2 e 3, del C.C.N.L. integrativo comparto Ministeri, per il biennio economico 2008/2009 comunicazione dell'amministrazione finanziaria in data 3 luglio 2009, prot. n. 074772;



- € **340.160,93** ex articoli 15, comma 3, e 32, commi 1 e 3, del C.C.N.L. quadriennio 2006/2009 -biennio economico 2006/2007;
- € 286.487,94 pari all'ammontare della retribuzione di anzianità del personale cessato nell'arco temporale 1 gennaio 2005/31 dicembre 2010;
- € 14.067,00 pari alla quota spettante in applicazione dell'art. 61, comma 9, della legge 6 agosto 2008, n. 133;
- € 2.224.594,08 pari alla quota spettante in applicazione dell'art. 44, comma 6, della legge 18/6/2009, n. 69 e della delibera attuativa assunta dal C.P.G.A. nella seduta dell'11/6/2009.

#### **DETRAZIONI**

- € 417.417,43 differenziale a carico del fondo tra fasce retributive possedute dai dipendenti in servizio e fasce retributive iniziali.
- € 1.650.848,35 sviluppi economici all'interno delle aree disposti con decorrenza 1° gennaio 2010.

II fondo dell'anno 2011 è pari pertanto ad euro 4.169.159,39.

L'ammontare delle risorse è esposto nella tabella A allegata al contratto.

#### DESTINAZIONE DEL F.U.A.

# POSIZIONI ORGANIZZATIVE (art. 4, punto 1)

Hanno carattere di certezza e stabilità le risorse destinate a remunerare le posizioni organizzative di tipo strutturale (direzione di unita organizzativa ad elevato grado di autonomia) o conferite in caso di assenza del dirigente. Le risorse destinate costituiscono lo 0,40% del totale delle risorse del F.U.A. 2011.

INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ORGANIZZATIVA (art. 4, punto 2)

Le parti abilitate alla trattativa hanno convenuto di utilizzare nell'anno 2011, l'indennità' per il miglioramento dell'efficienza organizzativa, già istituita



sperimentalmente per i mesi di novembre e dicembre 2010, e delineata con l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo anno 2011, sottoscritto dalle parti in data 21 febbraio 2011 (indennità di flessibilità organizzativa).

L'indennità mira a stimolare una maggiore partecipazione e coinvolgimento dei dipendenti, al fine di garantire in chiave ottimale lo standard dei servizi pubblici affidati alla giustizia amministrativa, a fronte della situazione di particolare criticità dell'amministrazione, come descritto in premessa, a causa della insufficienza della dotazione organica del personale amministrativo della giustizia amministrativa.

L' indennità tende, in particolare, al soddisfacimento di obiettivi progettuali di carattere prioritario, che comportano benefici per l'amministrazione e l'utenza:

- il prolungamento dei tempi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali, (protrazione dell'udienza, provvedimenti d'urgenza, decreti di perenzione, digitalizzazione degli archivi, ricerche ed ogni altra attività);
- miglioramento della funzionalità e l'organizzazione del lavoro attraverso un più efficiente impiego del personale in relazione alle complessità derivanti dalle recenti innovazioni normative (il codice del processo amministrativo d.lgs. n. 104/2010);
- miglioramento dei servizi verso l'utenza sia interna che esterna in relazione all'aumento di domanda che le nuove tecnologie informatiche hanno stimolato (ad es. accesso al nuovo sito istituzionale, gestione dell'invio dei documenti processuali in formato elettronico).

L'indennità è su base volontaria nell'adesione e deve rispondere ad una programmazione efficiente stabilita dal dirigente/responsabile in relazione alle esigenze dell'ufficio, secondo gli obiettivi determinati dall'Amministrazione.

L'indennità sarà corrisposta a chi, su base volontaria, oltre la copertura dell'orario di lavoro nel rispetto degli istituti contrattuali vigenti, effettuerà prestazioni aggiuntive di una, due o tre ore ciascuna a settimana fino a quattro, otto e dodici ore mensili.

L'importo dell'indennità é rapportato alle ore delle prestazioni aggiuntive ed all'area di appartenenza: <u>Prima Fascia</u> (n. 12 ore) € 440 per l'Area Terza, € 370 per l'Area Seconda, € 300 per l'Area Prima; <u>Seconda fascia</u> (n. 8 ore) € 295 per l'Area Terza, € 245 per l'Area



Seconda, € 195 per l'Area Prima; <u>Prima Fascia (</u>n. 4 ore) € 190 per l'Area Terza, € 170 per l'Area Seconda, € 150 per l'Area Prima.

La possibilità di partecipazione alle differenti configurazioni dell'indennità di efficienza organizzativa è subordinata alla sussistenza di un determinato carico di lavoro individuale, come dall'allegata tabella 1 all'accordo del 21 febbraio 2011, calcolato per gli uffici giurisdizionali/consultivi sulla base del rapporto tra numero di personale e numero dei ricorsi/affari introitati al 31/12/2010 e per gli uffici Centrali sulla base del rapporto tra pratiche introitate, risultanti dal protocollo informatico, abbattute del 40% ed il personale in servizio al termine del medesimo esercizio di riferimento.

Tale indennità é corrisposta mensilmente, salvo i casi di riduzione per mancata prestazione. L'assenza dal servizio per qualsiasi motivo comporta l'obbligo di recuperare la prestazione aggiuntiva entro il mese successivo.

La protrazione dell'orario applicata a 828 dipendenti determinerebbe un incremento di 91.824 ore nell'anno 2011.

Le parti firmatarie dell'Accordo ravvisano, in tale indennità, valido ed efficace strumento transitorio di raccordo a future forme innovative in cui siano privilegiate professionalità, dedizione e merito, superando così sistemi, ma anche pratiche e riserve fondate essenzialmente su automatismi incentivanti.

La somma stanziata per la corresponsione dell'indennità per il miglioramento dell'efficienza organizzativa nell'anno 2011 è di € 3.000.000,00 ed è indicata nella Tabella B, punto n. 2 lettera b).

## FONDO DI PRODUTTIVITA' (art. 4, punto 3)

Non si può non rilevare che, dall'anno 2000, questa Amministrazione non distribuisce indiscriminatamente le risorse del F.U.A. avendo elaborato un sistema premiante collegato effettivamente alla produttività collettiva ed individuale, con l'assegnazione alle strutture di un budget proporzionato alla produttività espressa nell'anno di riferimento, misurata da specifici indicatori a cui é associato un punteggio che determina le risorse da destinare.



Sono stati presi in considerazione per la valutazione dell'attività di supporto alla funzione giurisdizionale:

- il numero dei ricorsi introitati, a cui è attribuito ad unità di prodotto il punteggio di 0,60;
- il numero dei ricorsi iscritti nel ruolo di udienza pubblica e alle camere di Consiglio, a cui è attribuito ad unità di prodotto il punteggio di 0,80;
- i provvedimenti cautelari emessi collegialmente in camera di Consiglio, a cui viene attribuito il punteggio di 0,80;
- i provvedimenti monocratici (di merito cautelari ed ingiuntivi) emessi, a cui è attribuito ad unità di prodotto il punteggio di 1,20;
- i ricorsi definiti con sentenza (anche parziale o istruttoria) a cui è attribuita ad unità di prodotto il punteggio di 1,50;

per l'attività di supporto alla funzione consultiva:

- il numero degli affari in entrata, a cui è attribuita ad unità di prodotto il punteggio di 0,70;
- il numero dei pareri iscritti nel "ruolo" di adunanza, a cui é attribuito ad unità di prodotto il punteggio di 0,80 in considerazione dell'attività richiesta dall'istruttoria degli affari trattati;
- il numero dei pareri sulla sola istanza cautelare spediti, a cui viene attribuito ad unità di prodotto il punteggio di 0,80;
- il numero dei pareri spediti a cui è attribuito ad unità di prodotto il punteggio di 1,50. Sarà attribuito un ulteriore punteggio di 0,10 per ogni provvedimento giurisdizionale e per ogni parere pubblicato sul sito della giustizia amministrativa privati delle generalità del ricorrente in base alle disposizioni in vigore. Per il personale degli Uffici centrali della G.A. l'ammontare complessivo del budget per la produttività da attribuire al dirigente di ogni unità organizzativa é determinato mediante il punteggio medio individuale ottenuto dalle 10 unità organiche che conseguono il miglior punteggio, moltiplicato il numero delle unità di personale in servizio (di ruolo e comandato) presso la struttura.



Sono stati previsti inoltre degli specifici criteri (1) di valutazione della prestazione individuale in base ai quali ripartire, tra i dipendenti in servizio presso ogni struttura il budget assegnato. Produttività, merito, qualità della prestazione individuale, orientamento all'utenza, sono ormai da lungo tempo i criteri in base ai quali ripartire buona parte del salario accessorio.

Quota parte del fondo pari ad euro 1.100.000,00= per l'anno 2011 viene destinata a remunerare il livello di produttività conseguito dalle sedi e dalle unità organizzative.

INDENNITA' DI TURNO, REPERIBILITA', DISAGIATA ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO ed INDENNITA' AI CENTRALINISTI NON VEDENTI (art. 9 della legge 23.3.1985, n. 113) (art. 4, punto 4)

Una quota di euro 47.800,00, pari all'1,15% del totale delle risorse del FUA 2011 é destinata al finanziamento delle indennità di turno, istituto previsto solo per gli Uffici centrali, dell'indennità per la disagiata articolazione dell'orario di lavoro, prevista essenzialmente per il protrarsi delle udienze oltre le ore 19,00, e dell'indennità ai centralinisti non vedenti.

Per le motivazioni esposte si ritiene che l'ipotesi di Contratto collettivo integrative di questa Amministrazione per l'anno 2011 corrisponda alle vigenti prescrizioni normative e contrattuali.

Roma, 5-3 AGO. 2011.



(1) I criteri di va1utazione sono i seguenti:

 capacità di adattamento al contesto operativo anche in termini di flessibilità e disponibilità a1 cambiamento;

 presenza in servizio, a cui dovrà essere attribuito un peso non superiore al 30%, fatto 100 il punteggio massimo attribuibile;

 orientamento all'utenza e collaborazione all'interno del proprio ufficio e tra diversi uffici;

capacità di iniziativa ed organizzativa.



Consiglio di Stato Tribunali Amministrativi Regionali UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO

E RAGIONERIA

Nº 5294

Roma, 0 3 AGO. 2011 20

Segretario generale della
Giustizia Amministrativa
Ufficio Organizzazione e
relazioni con il pubblico
Piazza Capo di Ferro, 13
00187 - ROMA

Certificazione tecnico-finanziaria relativa al contratto integrativo di cui all'art. 4, comma 3 del C.C.N.L. 2002-2005. Disposizioni di cui all'art. 10, comma 2, del D.L.vo n. 286/1999 - Fondo unico di amministrazione - Anno 2011.

ali

L'ipotesi di contratto collettivo integrativo di amministrazione 2011, trasmesso con nota n. 5281 del 3 agosto 2011, è corredata dalle allegate tabelle A e B relative alla costituzione del Fondo Unico di Amministrazione 2011.

Il fondo, costituito secondo quanto prescritto dalla normativa vigente negli importi distintamente evidenziati nel suddetto prospetto , ammonta a complessivi € 4.169.159,39 (detratto il differenziale a carico del FUA di € 417.417,43 e l'onere per gli sviluppi economici all'interno delle aree del 1-1-2010 pari a € 1.650.848,35).

Tenuto conto che il pertinente capitolo 1262 (Fondo Unico di Amministrazione per il miglioramento dell'efficacia dei servizi istituzionali) del bilancio autonomo della Giustizia Amministrativa presenta uno stanziamento di competenza di € 4.739.139,98, si certifica che dette risorse risultano sufficienti a coprire l'importo di € 4.169.159,39 del fondo unico 2011.

Il Dirigente
Giovanni IZZO)

STITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO



# Uffici centrali della giustizia amministrativa

# UFFICIO GESTIONE BILANCIO E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO

cds - Giustizia amministrativa cds\_pre - Segretariato Generale

Prot. n. 0005281 - 03/08/2011 - REGISTRAZIONE



cds 000041193100

All'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria Sede

Oggetto: IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO UNICO 2011- RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 3 DEL C.C.N.L. 2002 - 2005, PER IL PERSONALE DELLE AREE (non dirigenziali) DIPENDENTE DALLE AMMINISTRAZIONI RICOMPRESE NEL COMPARTO MINISTERI. DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 2, DEL D.L. VO N. 286/99. Certificazione della regolarità amministrativa e contabile.

Nelle unite tabelle A, B, e nei prospetti allegati all'ipotesi del contratto collettivo integrativo di amministrazione 2011, sottoscritta dal Presidente della delegazione di parte pubblica e dalle Organizzazioni sindacali, in data 28 luglio 2011, sono esposti i dati relativi al fondo unico di amministrazione per l'esercizio corrente. La tabella A riporta in dettaglio l'ammontare del fondo unico di amministrazione, costituito in osservanza del disposto dell'articolo 1, comma 189 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), decurtato del 10% ex articolo 67, comma 5, legge n. 133/2008 (357.727,56), ulteriormente ridotto in applicazione dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito nella legge n. 122 del 30/7/2010 (9.364,78), ed integrato:

- dalle risorse previste dall'articolo 3 del C.C.N.L. integrativo comparto Ministeri per il biennio economico 2004/2005 (104.780,00);
- dalle risorse previste dall'articolo 32, comma 1, del C.C.N.L comparto Ministeri per il biennio economico 2006/2007 (32.236,00);
- dalle risorse previste dall'articolo 6, commi 2 e 3, del C.C.N.L. comparto Ministeri per il biennio economico 2008/2009 (57.152,00);
- dall'ammontare della retribuzione di anzianità del personale cessato nell'arco temporale 1 gennaio 2005/31 dicembre 2010 (286.487,94);
- dalle risorse previste dagli articoli 15, comma 3, e 32, comma 3, del C.C.N.L. quadriennio 2006/2009 biennio economico 2006/2007 (307.924,93);
- dalla quota prevista dalla delibera assunta dal C.P.G.A. nella seduta dell'11/06/2009, in base al disposto dell'art. 44, comma 6, della legge 18/6/2009, n. 69 (2.224.594,08);
- dalla quota prevista dall'art. 61, comma 9, della legge 6 agosto 2008, n. 133 (14.067,00).

L'importo complessivo delle risorse **disponibil**i è pari ad euro **4.169.159,39** (detratto il differenziale a carico del F.U.A. (417.417,43) e l'onere per gli sviluppi economici all'interno delle aree disposti con decorrenza 1° gennaio 2010 (1.650.848,35).

7,8,11

Proleph

Si osserva che sul pertinente capitolo n. 1262 ("fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia dei servizi istituzionali") del bilancio autonomo della giustizia amministrativa per l'anno finanziario in corso risulta uno stanziamento di euro 4.739.139,98, ampiamente sufficiente a coprire l'ammontare del fondo unico di amministrazione 2010 come sopra determinato.

Il <del>Dirige</del>nte (Pieffilipao Riaca') Consiglio di Stato Tribunali Amministrativi Regionali

E RAGIONERIA

go 5291

. Roma.

- 3 AGO. 2011

20

Segretario Generale della Giustizia

Amministrativa - Ufficio

organizzazione e relazioni con il

pubblico

Piazza Capo di ferro, 13 00187 ROMA

OGGETTO: Certificazione ai sensi del comma 3-sexies, dell'art. 40, del D.Lgs n. 165/2001. Ipotesi di contratto collettivo integrativo di amministrazione. Fondo unico 2011.

all\_

Si aderisce a quanto espresso dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa nella relazione illustrativa dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo di amministrazione – fondo unico 2011, datata 3 agosto 2011. Si ritiene detto atto conforme alla vigente normativa ed alle vigenti disposizioni contrattuali.

Il Dirigente

(dr. Giovanni IZZO)

3.8.4

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ·